

La ricomparsa di un reato desueto fra politiche sociali e congetture giudiziali sulle recidive

La résurgence d'un crime désuet entre politiques sociales et spéculations judiciaires sur la récidive

The resurgence of an outdated crime between social policies and judicial speculations on recidivism

Monica Raiteri*

Riassunto

Il saggio muove dall'analisi dei profili storico-sociali dello shoplifting, caratterizzati dall'affermazione del consumismo e di nuove modalità distributive, i *department stores*. A tali profili, e al processo di medicalizzazione del comportamento che al fine di deresponsabilizzare le autrici di reato appartenenti alla *middle class* nell'Inghilterra vittoriana codifica la cleptomania, è riconducibile l'origine dello stereotipo del gap di genere (discusso attraverso la rassegna della letteratura).

Su questo sfondo si procede ad esaminare l'incidenza del mutamento sociale sulla costruzione del deviante nell'età contemporanea: attraverso l'analisi di alcuni recenti casi giurisprudenziali delle corti di merito si opera dapprima una ricognizione dell'attuale consistenza del reato nel settore dei prodotti per l'igiene della persona e della casa, e successivamente si indaga l'atteggiamento dei giudici penali nella determinazione della sanzione con specifico riguardo alla "biografia penale" dell'autore di reato e alla prognosi di recidiva.

Infine, a partire dall'ipotesi di un nesso tra numero di shoplifting e andamento dei tassi di povertà, vagliato in letteratura in rari contributi, che sembra individuare nel reato uno strumento per l'approvvigionamento di beni diretti al soddisfacimento di bisogni primari quali l'igiene e la cura di sé a fronte delle lacune delle politiche sociali contemporanee, l'autrice discute gli elementi di un modello multivariato, potenzialmente esplicativo della motivazione al comportamento deviante e del divario tra reati commessi e reati effettivamente scoperti ed inclusivo di variabili quali la politica aziendale (che a sua volta si ipotizza associata alla quota di mercato *toiletry* detenuta) e le rapide trasformazioni del mercato dei prodotti per l'igiene della persona e della casa.

Résumé

Cette étude commence par analyser le vol à l'étalage depuis une perspective historique et sociale, en gardant à l'esprit qu'il est caractérisé par la croissance du consumérisme, de nouveaux canaux de vente et des centres commerciaux.

Dans ce contexte, l'origine du stéréotype de la disparité entre les sexes (cet aspect sera discuté par le biais de l'analyse de la littérature) peut être retracée dans cette perspective et dans le processus de justification médicale du comportement qui, afin de deresponsabiliser les femmes criminelles appartenant à la classe moyenne dans l'Angleterre victorienne, conduisit à la définition de la cleptomanie.

Dans ce cadre, l'auteur continue en analysant l'impact du changement social sur la construction de ce comportement criminel à l'époque contemporaine. Notamment, grâce à l'analyse de certains cas de jurisprudence récents, l'auteur présentera d'abord un aperçu du taux réel de ce délit dans le secteur des produits ménagers et des soins personnels. Ensuite, elle examinera les démarches des juges des Tribunaux Criminels dans la détermination de leur sentence, eu égard à la « biographie criminelle » et au pronostic de la récidive.

Enfin, un lien entre le nombre de cas de vol à l'étalage et l'évolution de la pauvreté, rarement analysé dans la littérature, sera proposé. Cette hypothèse semble identifier le crime comme un moyen d'acquisition de biens qui peuvent satisfaire directement certains besoins élémentaires, notamment l'hygiène et les soins personnels, à défaut de politiques sociales contemporaines. À partir de cette hypothèse, l'auteur discute des éléments clés d'un modèle multivarié qui explique éventuellement la motivation du comportement déviant et de l'écart entre les délits commis et les délits élucidés. Ce modèle comprend aussi des variables, par exemple la politique commerciale, qui pourrait à son tour avoir un lien avec la part de marché détenue par les produits ménagers et de soins personnels.

Pour conclure, l'auteur examine les changements rapides du marché des produits ménagers et de soins personnels.

* Professore ordinario di "Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale" presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Macerata.

Abstract

This study will start by analysing shoplifting from a historical and social perspective, bearing in mind that it is characterised by the growth of consumerism, new sales channels and shopping malls.

In this context, the origin of gender gap stereotype (this aspect will be discussed through literature review) can be traced back both to this perspective and to the process of medical justification of the behaviour that, with the aim of taking responsibility away from female criminals belonging to the middle class of Victorian England, which results in the definition of kleptomania.

In this framework the author continues by examining the impact of social change on the construction of this deviant behaviour in contemporary times. In particular, through the analysis of some recent case-laws, the author will first carry out an overview of the true rate of this crime in the household and personal care products sector. Then, she will investigate the approaches of penal judges in the determination of their judgement, with specific regard to the “criminal biography” and the prognosis of recidivism.

Finally, a link between the number of cases of shoplifting and the trend of poverty rates, a connection rarely analysed in the literature, will be proposed. This hypothesis seems to identify the crime as an instrument for the procurement of goods for the purpose of directly satisfying basic needs, namely hygiene and personal care, because of a lack of contemporary social policies. Starting from this hypothesis, the author discusses the key elements of a multivariate model, which potentially explains the motivation for the deviant behaviour and of the gap between crimes committed and crimes eventually reported. This model also includes some variables, namely business policy, which in turn may be associated with the market share held of toiletry products. Lastly, the author examines the rapid changes in the market of household and personal care products.

Key words: shoplifting, deparment store, gap di genere, devianza femminile, recidiva, stereotipi, bisogni primari.

1. L'inquadramento del tema.

Il recente lavoro di Amanda Cook e David May sul tema dello *shoplifting*, *It's Just Shoplifting (Or Is It): Examining Court Processing of Shoplifting before and after the Passage of Mississippi House Bill 585* (2019) offre l'opportunità di ripercorrere la riflessione su un argomento che oggi appare probabilmente desueto, ma che in passato è stato spesso utilizzato da importanti studiosi (tra gli altri Sutherland, Sellin, i coniugi Glueck, Cameron, Chambliss) nell'ambito della costruzione delle loro teorie criminologiche.

Per delineare concisamente i tratti principali di questo comportamento deviante possiamo avvalerci dell'indagine di Cameron¹ sul taccheggio, le cui linee principali sono sintetizzate da Chambliss² nel suo ormai classico saggio dedicato all'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio:

Cameron nota che ci sono due tipi di taccheggiatori: il “ladruncolo” ed il “professionista”. Quest'ultimo è un ladro che commette abitualmente furti nei negozi.

Viceversa, il ladruncolo generalmente è un rispettabile cittadino (in genere una *casalinga di estrazione sociale media*) che ruba nei negozi *per procurarsi beni che altrimenti non potrebbe permettersi*³. Cameron ha potuto ricostruire la recidiva delle persone attraverso l'esame degli archivi dei grandi magazzini. Ogni volta che una persona viene fermata dal responsabile della sicurezza del grande magazzino viene compilata una scheda completa della fotografia e tutti i negozi della città hanno accesso a questo archivio. In tal modo è abbastanza facile ricostruire la storia individuale e sapere se sono stati effettuati precedenti arresti. Cameron ha rilevato che i ladri “professionisti” risultavano invariabilmente registrati in questi archivi, al contrario di quanto generalmente accade per i ladruncoli. Per questi ultimi un arresto è quasi sempre sufficiente ad assicurare che non verranno nuovamente arrestati. È possibile, ma abbastanza improbabile, che il ladruncolo stia semplicemente più attento dopo essere stato arrestato una prima volta: è più probabile che l'esperienza vissuta lo abbia in realtà dissuaso dal commettere altri furti.

Tra i ladruncoli fermati ed interrogati dal responsabile della sicurezza del grande magazzino, ma lasciati andare senza sporgere denuncia, si manifesta *una lieve, o addirittura nulla, recidiva*...

[U]na volta arrestati, interrogati e, nella loro ottica, forse, umiliati, sembra che i ladruncoli smettano di commettere piccoli furti. Il tasso di recidiva è sorprendentemente basso. Il premio del taccheggio, di qualunque cosa si tratti, non

¹ Cameron M., *The Booster And The Snitch: Department Store Shoplifting*, New York, Free Press of Glencoe, 1964.

² Chambliss W.J., “Types of Deviance and the Effectiveness of Legal Sanctions”, *Wisconsin Law Review*, 1967, pp. 703-719; tr. it. in M. Raiteri, *Diritto, regolazione, controllo*, Milano, Giuffrè, 2004.

³ Corsivo mio. L'evidente stereotipo sarà ripreso in sede di discussione sulla pretesa caratterizzazione in termini di devianza di genere dello *shoplifting* nel § 3.

vale il sacrificio della reputazione e dell'autostima... [...]⁴.

Lo *shoplifting* è un'azione deviante che presenta caratteristiche peculiari, legate per esempio allo stereotipo della dimensione di genere della devianza (ancora oggi oggetto di un serrato dibattito, come vedremo oltre: § 3). Fin dai suoi esordi, nel XVIII secolo⁵, con un consolidamento che possiamo collocare nel secolo successivo⁶, grazie anche alla letteratura inglese e francese⁷, lo *shoplifting* costituisce un indicatore della percezione della criminalità (e della sua esplosione, effetto collaterale dei fenomeni sociali collegati alla rivoluzione industriale), collocandosi nello scenario del mutamento delle strutture socio-economiche conseguente ai processi di urbanizzazione, e in particolare, al centro delle trasformazioni del commercio e del consumo, caratterizzate dalla nascita dei grandi empori⁸ e all'intersezione di saperi specialistici, in particolare quello medico e psichiatrico. L'origine di entrambi i fenomeni può essere fatta risalire alla Londra vittoriana e alla Parigi *de fin de siècle*. Da un lato i nuovi metodi di vendita al dettaglio prevedono l'esposizione della merce nelle vetrine addobbate

degli *store departments*⁹, che divenendo i centri principali dello *shopping* sviluppano una vocazione all'aggregazione sociale, soprattutto delle donne, che forse per la prima volta sono in grado di intrattenere relazioni su un piano paritario fra appartenenti a classi sociali diverse, facendo assurgere questi templi del consumo a luoghi di emancipazione femminile e di democratizzazione del lusso¹⁰. Parallelamente in questi empori si registra una significativa incidenza del furto, con le modalità dello *shoplifting*, che viene interpretato come una forma di criminalità femminile, tipica delle donne appartenenti alla *middle-class*¹¹ introducendo in tal modo un tipo di classificazione del reato per genere e provenienza sociale che si risolverà nello stereotipo di genere (criticamente discusso nel § 3). In tale contesto si affermano le interpretazioni del fenomeno dello *shoplifting* da parte dei saperi specialistici: dapprima, nel 1855, si teorizza l'origine biologica del

⁴ Sul tema si veda anche: Steffensmeier D.J. & Terry R.M., "Deviance and Respectability: An Observational Study of Reactions to Shoplifting", *Social Forces*, 51(4), 1972-1973, pp. 417-426.

⁵ Pierce J., "A Case of Shoplifting in the Eighteenth Century", *Medicine, Science and the Law*, 17(3), 1977, pp. 200-202; Ward R., "Tickell, Shelley – Shoplifting in Eighteenth-Century England", *Histoire sociale*, 52, 2019, pp. 418-420.

⁶ Meier W.M., "Going on the Hoist: Women, Work, and Shoplifting in London, ca. 1890-1940", *Journal of British Studies*, 50(2), 2011, pp. 410-433.

⁷ Zola E., *Au Bonheur des Dames*, Paris, Charpentier, 1883; tr. it. *Il paradiso delle signore* di F. Martini e G. Mazzoni, Perino, Roma 1883; Héliès-Hassid M-L., « 'Au Bonheur Des Dames' ou la leçon de commerce de M. Zola », *Décisions Marketing*, 20, 2000, pp. 35-46; Peters R.A., *Stealing Things. Theft and the Author in Nineteenth-Century France*, Lanham, Lexington Books, 2013.

⁸ Traverso G.B., "Ricerche criminologiche sul furto nei grandi magazzini a Genova", *Rassegna di criminologia*, VI, 1975, pp. 211-233.

⁹ Williams R.H., *Dream World: Mass Consumption in Late Nineteenth-Century France*, Berkeley, University of California Press, 1982.

Per quanto riguarda l'Inghilterra ad eccezione di *Fortum&Mason*, fondata nel 1707, a vocazione non generalista (alimentari e prodotti per la casa), *Harvey Nichols* (1831) e *Harrods* (1834), i due principali contendenti sul mercato, sono stati fondati a ridosso dell'insediamento della Regina Victoria (1837) e hanno successivamente conosciuto una progressiva espansione (*Harrods* si trasferirà nell'attuale sede di Knightsbridge solo nel 1849). Seguiranno, tra i *department stores* più importanti, *Liberty Department Store* (1843) e *House Fraser*, fondato a Glasgow a partire da un primo nucleo costituito da un negozio di tendaggi. Solo nel 1852 sarà fondato a Parigi *Au Bon Marché*. A Londra, in piena età vittoriana, seguiranno le aperture di *Whiteleys* (1863), *John Lewis* (1864), *Peter Jones* (1877). Infine *Marks&Spencer* sarà fondato nel 1884 a Leeds.

¹⁰ Come osserva Lasègue a proposito dell'analogia esperienza francese « *Les femmes fréquentent les magasins à l'égal des promenades publiques, aiguissant ainsi leur appétit, le satisfaisant quand elles peuvent, ou le réservant pour des temps meilleurs ou pour des rencontres plus séduisantes* » (Lasègue M. (1880), « Le vol aux étalages », *Archives Générales de Médecine*, 1880, ora in <http://www.psychanalyse-paris.com/873-Vol-aux-etallages.html>).

¹¹ Abelson E.S., *When Ladies Go A-thieving: Middle Class Shoplifters in the Victorian Department Store*, Oxford, Oxford University Press, 1992.

comportamento, definito cleptomania, che nel 1880 sarà riconosciuta come un disturbo mentale¹²:

Quand on fait enquête, on constate que ce sont des femmes dont les ressources sont bien au-dessous de leurs goûts ou de leurs prétentions. Leur existence est semée d'aventures douteuses, et tout ce qu'on accorde à titre d'atténuation, c'est qu'elles auraient peut-être été préservées, si les séductions avaient été amoindries, ou le délit plus périlleux.

Dans une autre catégorie de faits...les choses se passent autrement. La femme arrêtée, nantie de marchandises de valeurs diverses, appartient à une famille dont l'honorabilité est hors de doute.

Son passé comme son présent est irréprochable; ses besoins, ses fantaisies, n'excèdent pas son avoir et se tiennent même dans les plus modestes limites.

L'acte délictueux étonne, parce qu'il n'a ni aboutissant ni précédent. On se demande alors jusqu'à quel point un état maladif de l'intelligence est ou n'est pas en cause. On suppose une propension instinctive au vol, irrésistible et inconsciente, à la façon de celle de la gazza ladra, une sorte d'appel analogue aux envies que les gens du monde attribuent volontiers aux femmes enceintes. On suit sur cette piste, et il se trouve presque toujours que la voleuse n'avait rien dérobé jusque-là ou que, tout au plus, ses larcins se sont accumulés dans un court espace de temps, et qu'ils répondent moins à un appétit durable qu'à une crise¹³.

Questo doppio binario interpretativo si rivela funzionale a salvaguardare le donne della borghesia francese e della *middle class* inglese che soggiacciono alla tentazione rappresentata dall'ambiente "attrattivo" del *department store* impadronendosi delle merci esposte: in tal modo la loro rispettabilità – uno dei valori fondativi dell'immagine femminile in epoca vittoriana – non viene scalfita¹⁴ perché la responsabilità per le loro azioni viene esclusa mediante l'attribuzione del comportamento deviante al disturbo mentale¹⁵: uno strumento in epoca vittoriana frequentemente utilizzato per esercitare sulle donne e sui loro corpi forme di controllo che

più tardi saranno rivisitate attraverso la lettura foucaultiana come dispositivi di *governmentality*¹⁶.

Nasce probabilmente in questo periodo, e in questo contesto sociopolitico, anche se si tratta di un *background* che successivamente sarà misconosciuto, l'esigenza di bilanciare le connotazioni strettamente penalistiche della recidiva con aspetti e valutazioni di carattere psicologico e sociologico, riecheggiate – in modo probabilmente inconsapevole – in alcune decisioni giurisprudenziali anche molto recenti.

Rinviando ad altra sede l'approfondimento dei profili storico-sociali dello *shoplifting*¹⁷ in questa sede ci proponiamo di affrontare tre questioni: a) l'attualità e le questioni connesse alla determinazione dell'effettiva consistenza del reato¹⁸, qualificato dalla nostra legislazione penale come furto (tentato o consumato) e da ultimo classificato tra le azioni devianti che, in presenza di determinati presupposti, comportano la dichiarazione di non punibilità dell'imputato per la tenuità del fatto (D. Lgs. 28/2015)¹⁹; b) la discussione sullo stereotipo della dimensione di genere del reato e l'incidenza del mutamento sociale sulla costruzione sociale del

¹² Per esempio: Goodlad L.M.E., "Beyond the Panopticon: Victorian Britain and the Critical Imagination", *PMLA Transactions and Proceedings of the Modern Language Association of America*, 118(3), 2003, Special Topic: Imaging History, pp. 539-556.

¹³ Raiteri M., *Le origini del controllo sociale in età vittoriana*, di prossima pubblicazione.

¹⁴ Farrington D.P., Burrows J.N., "Did Shoplifting Really Decrease?", *British Journal of Criminology*, 33(1), 1993, pp. 57-69.

¹⁵ Alcuni esempi di refurtiva che, insieme alle altre valutazioni richieste dalla normativa ed elaborate dai giudici, ha dato luogo alla non punibilità per tenuità del fatto sono rintracciabili in una parte delle sentenze che compongono il nostro campione di casi, sulle quali torneremo nel § 3: Corte d'Appello di Palermo sez. III, 17/6/2019 avente ad oggetto la sottrazione di articoli di profumeria (profumi, mascara, ecc.) per un valore complessivo di circa 100 euro; Tribunale Campobasso 2/12/2019, che si riferisce alla sottrazione di 12 confezioni di colla per dentiere del valore complessivo di 60 euro; Tribunale Campobasso 16/4/2019 limitatamente a una delle imputate che in concorso avevano sottratto 6 confezioni di bagnoschiuma del valore complessivo di 12 euro, 2 confezioni di shampoo del valore complessivo di 4 euro, prodotti per l'igiene dentale, 1 confezione di Dash Eco-Pods del valore di 10 euro e 1 confezione di ammorbidente del valore di 2,50 euro.

¹² Lasègue M., « Le vol aux étalages », *Archives Générales de Médecine*, 1880, ora in <http://www.psychanalyse-paris.com/873-Vol-aux-etallages.html>; Whitlock T.C., *Crime, Gender and Consumer Culture in Nineteenth-Century England*, Aldershot, Ashgate Publishing Limited, 2005.

¹³ Lasègue M., *op. cit.*

¹⁴ Segrave K., *Shoplifting. A Social History*, Jefferson, McFarland Publishing, 2001.

¹⁵ Whitlock T.C., *op. cit.*; Malone C., "Women in England 1760-1914: A Social History, and: Crime, Gender and Consumer Culture in Nineteenth-Century England", *Journal of Victorian Culture*, 12(1), 2007, pp. 132-136.

deviante²⁰, con specifico riferimento agli stranieri e alle categorie fragili, i cosiddetti «*vagrants*»²¹, che rubano essenzialmente per necessità, e tra questi in particolare gli stranieri, i senza fissa dimora e gli anziani in condizioni di bisogno. Dal punto di vista dei profili degli autori di reato occorrerà pertanto coordinare l'interpretazione dell'azione deviante in chiave penalistica con il “diritto al cibo”²² – tecnicamente uno stato di necessità che porta alla definizione del furto lieve per bisogno²³ – elaborato dalla Cassazione penale (V Sez. n. 18248/2016): comportamenti che marcano la rilevanza sociale ed economica di questa specifica azione deviante entro uno scenario delle politiche sociali che si rivela quantomeno lacunoso nel soddisfacimento dei bisogni primari delle categorie più fragili²⁴, tra cui l'igiene intesa non solo come cura del proprio corpo ma dal punto di vista dell'azione collettiva come strumento di prevenzione igienico-sanitaria a tutela della comunità; c) infine una sintetica ricognizione della giurisprudenza di merito diretta a valutare gli atteggiamenti dei giudici nella determinazione della

sanzione penale come prognosi della recidiva, sulla scorta dell'indicazione di Cook e May²⁵, i quali segnalano l'assenza di indagini sulle decisioni delle corti di merito impegnate ad indagare l'impatto delle caratteristiche personali degli autori di reato sugli esiti delle decisioni nei reati di scarsa gravità, tra cui appunto lo *shoplifting*.

2. Lo *shoplifting* è un reato obsoleto? Una rassegna sulle modalità di costruzione di dati “oscuri”.

L'obsolescenza di questo comportamento deviante, e la sua recrudescenza legata alla crisi economica, costituiscono in realtà un'ipotesi di lavoro e una base di partenza per una riflessione che coinvolgerà anche le interpretazioni giurisprudenziali dei profili associati allo *shoplifting*. La ragione è di carattere metodologico, determinata da una peculiare difficoltà di costruire dati attendibili del fenomeno che non è “tecnica”, ma dipende da un insieme di questioni che affronteremo in questo paragrafo anche alla luce di una ricognizione della letteratura e che, a sua volta, può essere considerata un tema centrale di indagine su questo tipo di reato.

In uno dei contributi italiani più risalenti, che tuttavia hanno il pregio di avere messo in luce alcuni caratteri del comportamento deviante oggetto di analisi di perdurante attualità²⁶, Traverso²⁷ quantificava nella misura del 95% il “numero oscuro” dei casi sottratti al trattamento penale (intervento delle forze dell'ordine, denuncia,

²⁰ Dabney D.A., Dugan L., Topalli V., Hollinger R.C., “The Impact of Implicit Stereotyping on Offender Profiling: Unexpected Results from an Observational Study of Shoplifting”, *Criminal Justice & Behavior*, 33(5), 2006, pp. 646-674.

²¹ Lin B., Hastings D.A., Martin C., “Shoplifting in Retail Clothing Outlets: An Exploratory Research”, *International Journal of Retail & Distribution Management*, 22(7), 1994, pp. 24-29.

²² Drigo C., “Il Diritto al cibo adeguato: fra strumenti normativi vaghi e difficile giustiziabilità, quale ruolo per gli enti territoriali?”, *federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 10/2/2016, pp. 2-24.

²³ Il furto di generi alimentari da parte di anziani non è sempre necessariamente associato ad uno stato di bisogno, ma anche ad un disturbo mentale che induce all'accumulazione: si veda per esempio <http://www.today.it/citta/ladro-bastia-umbra-supermercato.html> (ultimo accesso 9/3/2020). In questo caso il ladro seriale, cliente abituale dell'esercizio commerciale che usava omaggiare i dipendenti con i prodotti coltivati nel suo orto, accumulava prodotti specifici, che sono stati ritrovati nella sua abitazione a seguito del fermo al supermercato e alla successiva perquisizione domiciliare: 73 confezioni di formaggio stagionato, 20 di wurstel e 60 di vino.

²⁴ Bregoli M.G., Filippini G., Romano C.A., “Aspetti psicosociali del furto nei grandi magazzini del territorio di Brescia”, *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1992, 1, p. 100.

²⁵ Cook A. & May D.C., “It's Just Shoplifting (Or Is It): Examining Court Processing of Shoplifting before and after the Passage of Mississippi House Bill 585”, *Criminology, Criminal Justice, Law & Society*, 20, 2019, p. 2.

²⁶ Fombelle P.W., Voorhees C.M., Jenkins M.R., Sidaoui K., Benoit S., Gruber T., Gustafsson A., Abosag I., “Customer deviance: A framework, prevention strategies, and opportunities for future research”, *Journal of Business Research*, 2019 (in press).

²⁷ Traverso G.B., “Ricerche criminologiche sul furto nei grandi magazzini a Genova”, *Rassegna di criminologia*, VI, 1975, pp. 211-233.

processo ed eventuale condanna) rispetto alla dimensione della categoria dei reati contro il patrimonio, uniformando la sua valutazione ai dati forniti da Sellin nell'indagine del 1933, che riportava il dato del 4% dei furti scoperti e degli autori arrestati.

Al di là dell'attendibilità e della evidente necessità di adeguare il dato non solo, in generale, al mondo contemporaneo, ma alle ulteriori e profonde innovazioni che hanno interessato la grande distribuzione rispetto agli anni Settanta del Novecento, a partire dalla diffusione dei punti vendita cosiddetti "grandi superfici" sul territorio e dalla conseguente riconfigurazione degli assetti urbanistici delle città, gli argomenti evidenziati da Traverso costituiscono un utile punto di partenza della nostra riflessione: la maggior parte delle azioni devianti perpetrate non emerge e, in ogni caso, si manifesta una cesura tra dimensione (rilevata, e quindi non effettiva) dello *shoplifting* e dimensione totale dei reati contro il patrimonio, categoria entro la quale lo *shoplifting* è – teoricamente – ricompresa.

La classificazione è solo teorica perché neppure nella più recente tipologia dei dati ISTAT *Reati contro la persona e contro la proprietà: vittime ed eventi*, pubblicati nel 2019, non si accenna allo *shoplifting* né si contempla una categoria di reati associati alla grande distribuzione che nei lavori pionieristici caratterizzanti la letteratura italiana sul tema – il già citato saggio di Traverso del 1975 e l'indagine di Balloni e Bisi, *Grande distribuzione. Furto, sicurezza e controllo: analisi criminologica* (1993) – erano invece già presenti e catalogate sotto la definizione *differenze inventariali* (poi dettagliate nei singoli comportamenti devianti e nelle diverse tipologie di autori di reato), anche grazie alla cognizione del dibattito d'Oltreoceano, dove erano già state introdotte

innovazioni del sistema distributivo che sarebbero state importate in Italia solo molti anni più tardi²⁸.

Nel lavoro di Balloni e Bisi sono chiaramente spiegate le ragioni del numero oscuro di questo comportamento deviante (o, se si vuole, della sottostima dei dati "ufficiali", tratti dai *report* delle forze dell'ordine). Fino agli anni Settanta del Novecento, infatti, si tendeva a sottacere il fenomeno dello *shoplifting* perché si riteneva che influisse negativamente sulla diffusione e l'affermazione di quello che in quegli anni rappresentava un innovativo sistema distributivo (a cui si associavano forti interessi proprietari connessi ai nuovi assetti urbanistici, a cui si è accennato sopra).

Un secondo elemento, evidente anche nell'odierna giurisprudenza di merito, dove i procedimenti promossi da alcune società prevalgono nettamente su quelli promossi da imprese che commercializzano identiche categorie merceologiche (per esempio *Acqua e Sapone* rispetto a *Tigotà*, entrambe distributrici di prodotti per l'igiene della persona e della casa) è la politica aziendale²⁹: una politica che appare divisa, esattamente come nel XVIII secolo³⁰, tra soluzioni che fanno ricorso a strategie di prevenzione situazionale ed altre che coinvolgono gli apparati delle agenzie formali del controllo. Alcune "catene" decidevano – e decidono ancora oggi – di rinunciare ad intraprendere il percorso della repressione penale

²⁸ Anche se la fondazione del grande magazzino *Alle Città d'Italia*, che poi Gabriele d'Annunzio avrebbe proposto di denominare *La Rinascente*, risale al 1877.

²⁹ Traverso G.B., "Ricerche criminologiche sul furto nei grandi magazzini a Genova", *Rassegna di criminologia*, VI, 1975, pp. 211-233; Axelrod A.D. & Elkind T., "Merchants' Responses to Shoplifting: An Empirical Study", *Standard Law Review*, 28(3), 1976, pp. 589-612; Balloni A. & Bisi R. (a cura di), *Grande distribuzione. Furto, sicurezza e controllo: analisi criminologica*, Bologna, Clueb, 1993, p. 16 e nota 13.

³⁰ Tickell S., *Shoplifting in Eighteenth-Century England*, Woodbridge, Boydell Press, 2018.

nei confronti degli autori del reato: o in ragione di un calcolo economico di analisi costi-benefici, che individua le “differenze inventariali” come ammissibili rispetto ai costi di implementazione dei servizi di sicurezza (sistemi di videosorveglianza, sistemi antitaccheggio, ecc.), trattandosi di un reato cosiddetto “di controllo”, ossia strettamente connesso (con una relazione paradossalmente positiva per cui all’aumento della sorveglianza aumentano i reati) all’attività di sorveglianza svolta all’interno dell’esercizio commerciale³¹; o in ragione di una “tolleranza” nei confronti dei comportamenti devianti, considerati (entro certi limiti) fisiologici a fronte di modalità espositive che rendono particolarmente attrattivi i prodotti: si tratta cioè di quello che nel 1975 Traverso, riprendendo la tesi di Normandeau enunciata in un lavoro del 1971 relativo al Canada, definiva un ambiente che favorisce la devianza, in cui “è lo stesso grande magazzino che, attraverso la sua organizzazione e il suo modo di spingere all’acquisto con ogni mezzo, determina la sua propria delinquenza”³². Si tratta di una tesi che sarà ripresa in anni successivi da Phillips *et al.*³³; e che oggi, come osservano Bonfanti *et al.*³⁴, costituisce la contropartita dell’aspettativa del cliente di vivere un’“esperienza emozionale”, cioè di poter toccare e in alcuni casi provare liberamente il prodotto, suggerita dalle più innovative strategie di

induzione all’acquisto³⁵. Tale aspettativa evidentemente contrasta con l’adozione di dispositivi protettivi visibili (vetrine chiuse, ecc.). Un’ultima motivazione delle diverse politiche aziendali si collega alla decisione di adottare strategie informali di dissuasione nei confronti di determinate categorie di autori di reato³⁶, in particolare i giovani, per i quali, come si osservava già in un contributo pubblicato sullo *Yale Law Journal* nel 1953, spesso lo *shoplifting* costituisce una sorta di iniziazione al comportamento deviante, ma se si adotta un atteggiamento comprensivo la situazione può essere reversibile; e gli anziani, per i quali lo *shoplifting* ha spesso una finalità compensativa di problematiche legate all’impoverimento: il che produce l’effetto “perverso” di far apparire le casalinghe maggiormente soggette all’irrogazione di una sanzione da parte delle agenzie formali del controllo rispetto a studenti e pensionati.

I dati delle forze dell’ordine, per definizione inattendibili perché riguardano solo i casi a cui è

³¹ Blankenburg E., “The Selectivity of Legal Sanctions: An Empirical Investigation of Shoplifting”, *Law & Society Review*, 11, 1976, pp. 109-130; Barbagli M., *L’occasione e l’uomo ladro. Furti e rapine in Italia*, Bologna, il Mulino, 1995, p. 38.

³² Traverso G.B., “Ricerche criminologiche sul furto nei grandi magazzini a Genova”, *Rassegna di criminologia*, VI, 1975, pp. 211-233; Normandeau A., « Quelques faits sur le vol dans les grands magasins à Montréal », *Canadian Journal of Correction*, 13(3), 1971, pp. 251-265.

³³ Phillips S., Alexander A., Shaw G., “Consumer Misbehavior: The Rise of Self-Service Grocery Retailing and Shoplifting in the United Kingdom c. 1950-1970”, *Journal of Macromarketing*, 25(1), 2005, pp. 25-66.

³⁴ Bonfanti A., Centomo N., De Stefani E., “Checkpoint Systems: prevenire i furti nei punti vendita”, *Micro & Macro Marketing*, 2013, 3, pp. 549-573.

³⁵ Ispirate al modello dell’Ikea: Gummeson E., Kuusela H., Närvänen E., “Reinventing marketing strategy by recasting supplier/customer roles”, *Journal of Service Management*, 25(2), 2014, pp. 228-240; Edvardsson B., Enquist B., “The service excellence and innovation model: Lessons from IKEA and other service frontiers”, *Total Quality Management & Business Excellence*, 22(5), 2011, pp. 535-551.

<https://www.thismarketerslife.it/stories/perche-quasi-tutti-amano-ikea-fascino-e-segreti-di-una-shopping-experience/> (ultimo accesso 9/3/2020). V. però Mazzarolli M.A., *Ikea in centro città*, <http://www.adluculture.it/urbanistica/224-ikea-in-centro-citta.html> (ultimo accesso 9/3/2020), che preannuncia un imminente cambiamento di strategia commerciale di alcuni grandi *retailers*, intenzionati a ridurre le dimensioni dei centri espositivi e a collocarli all’interno dei centri urbani.

³⁶ Blankenburg E., “The Selectivity of Legal Sanctions: An Empirical Investigation of Shoplifting”, *Law & Society Review*, 11, 1976, pp. 109-130; Nelson A.L., Bromley R.D.F., Thomas C.J., “The geography of shoplifting in a British city: Evidence from Cardiff”, *Geoforum*, 27(3), 1996, pp. 409-423; Kajalo S., Lindblom A., “Effectiveness of formal and informal surveillance in reducing crime at grocery stores”, *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 18(1), 2011, pp. 157-169.

seguito l'arresto dell'autore del reato³⁷, devono pertanto essere integrati mediante interviste con i *key informants*, cioè i *managers* dei centri commerciali (tenendo però presente la sotto-rappresentazione dei piccoli commercianti, la mancata valutazione dei reati che non sono stati scoperti e l'assenza di informazioni sul profilo degli autori di reato) e lo *staff* della sicurezza. In questo modo il problema del sottodimensionamento dei dati prodotti dalle forze dell'ordine, sia sotto il profilo dei *report* che del casellario penale, che impediscono una rappresentazione attendibile del fenomeno, è in qualche misura controbilanciato dall'uso di fonti alternative di informazione sulla commissione del reato³⁸. Tuttavia, benché sia necessario assumere una pluralità di prospettive di osservazione del fenomeno³⁹, proprio l'integrazione tra le fonti documentali da un lato mitiga, per quanto possibile, le distorsioni delle singole fonti, ma dall'altro lato amplifica la difficoltà di quantificare in modo attendibile il fenomeno⁴⁰.

Nonostante questa non trascurabile difficoltà di ordine metodologico le indagini più recenti, in linea con i risultati conseguiti nei primi anni Novanta del

Novecento⁴¹, segnalano una tendenziale, ma non generalizzabile – anche in ragione di una diversa distribuzione territoriale del fenomeno sul territorio italiano – diminuzione dell'entità delle differenze inventariali, che risulta in controtendenza relativamente ad alcuni settori merceologici: i beni di lusso, le calzature e i prodotti cosmetici⁴² e, complessivamente, un assestamento dei dati che, dopo aver registrato un deciso incremento negli anni della crisi economica (2008-2015), stanno ritornando ai livelli pre-crisi, con una diminuzione quantificata nella misura del 4%⁴³.

3. Lo *shoplifting* e la tipizzazione delle devianze: sfatare gli stereotipi

Dalla rassegna della letteratura sul tema dello *shoplifting* emerge a più riprese una stereotipizzazione dei profili degli autori del reato: adolescenti, stranieri, anziani, ma soprattutto donne. Come abbiamo già osservato lo stereotipo riferito al genere è (oggi) inconsapevolmente alimentato dalla “mitologia” della criminalità femminile⁴⁴ e dalle narrazioni pluridisciplinari ispirate dall'età vittoriana (storiche, sociologiche, psicologiche, psicoanalitiche, criminologiche, antropologiche, ecc.) dei furti nei grandi empori compiuti da donne, dalla coeva affermazione del consumismo⁴⁵ e dal ruolo svolto dalle donne nell'ambito di questa trasformazione socio-culturale, entro la quale ad esse viene assegnato (tra gli altri) il ruolo di “agenti attivi” della

³⁷ Sarikakis G., “Shop crime and deterrence: Evidence on shoplifting among young people in the youth lifestyle survey”, *Review of Law and Economics*, 9(2), 2013, pp. 197-238.

Inoltre i dati relativi a questo tipo di reato non sono rappresentativi dell'intera popolazione perché la modalità dell'arresto spesso può dipendere dall'inesperienza o dall'inettitudine dell'autore del reato.

³⁸ Nelson A.L., Bromley R.D.F., Thomas C.J., “The geography of shoplifting in a British city: Evidence from Cardiff”, *Geoforum*, 27(3), 1996, p. 413.

³⁹ Crime&tech, *Retail security in Italy. A study on thefts, robberies and new prevention solutions*, Milano: Crime&tech (spin-off company of the Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime). In collaboration with the Laboratorio per la Sicurezza and the support of Checkpoint Systems, 2017,

<https://www.crimetech.it/media/RetailSecurityInItaly.pdf>

⁴⁰ Kallis J.M., Vanier Dinoo J., “Consumer shoplifting: Orientations and deterrents”, *Journal of Criminal Justice*, 13(5), 1985, pp. 459-473.

⁴¹ Farrington D.P., Burrows J.N., “Did Shoplifting Really Decrease?”, *British Journal of Criminology*, 33(1), 1993, pp. 57-69.

⁴² Crime&tech, *op. cit.*

⁴³ *Ibidem*, p. 23.

⁴⁴ Gamman L., *Discourses on women and shoplifting: a critical analysis of why female crime mythologies past and present operate to legitimate the incompatibility between female gender roles and the idea of women as active agents of crime*, Middlesex University, 1999.

⁴⁵ Crossick G. & Jaumain S. (eds.), *Cathedrals of Consumption: The European Department Store 1850-1939*, Aldershot, Ashgate, 1999.

criminalità. È in questa fase che origina la tendenza a marcare la differenza di genere degli autori di reato, sostituendo progressivamente al disturbo mentale della cleptomania di origine vittoriana come motivazione “di genere” (femminile) del reato la vittimizzazione dell’autrice nell’ambito familiare⁴⁶. Agli estremi di questo *continuum* quindi si collocano, da un lato, la cleptomane e, dall’altro, la donna abusata, e lungo il *continuum* la *casalinga media*, sottintendendo che l’azione deviante di quest’ultima è finalizzata, da un lato, a dare sfogo alle sue frustrazioni e, dall’altro, ai problemi economici familiari⁴⁷.

In questa sede tratteremo soltanto il tema del divario di genere tra adulti, benché lo stesso problema valga anche per la criminalità minorile⁴⁸.

Se nel saggio di Traverso era stato rilevato un numero di donne autrici di reato leggermente superiore a quello degli uomini, benché l’autore avesse già allora argutamente rilevato che la connotazione di genere dello *shoplifting* doveva in realtà essere osservata in parallelo con l’esiguo numero di donne autrici di reati contro il patrimonio, il lavoro di Balloni e Bisi aveva già sradicato lo stereotipo di genere: non solo perché l’indagine mostrava una più elevata percentuale di autori di reato di genere maschile (57%), ma anche perché erano emerse una scarsa significatività della

dimensione di genere di questo particolare reato⁴⁹ e una variabilità connessa alle categorie merceologiche a cui appartengono i prodotti sottratti e, conseguentemente, alla clientela-tipo dell’esercizio commerciale. Gli autori riportano alcuni dati utili per indagare, a quasi un trentennio di distanza, l’incidenza del mutamento socio-economico sul fenomeno dello *shoplifting*: gli autori di reato erano nella misura del 13% casalinghe – si noti la corrispondenza con il profilo della *casalinga di estrazione sociale media* tratteggiato nell’indagine di Cameron, che aveva preceduto di circa trent’anni la ricerca degli studiosi bolognesi – e nella misura rispettivamente del 3% e dell’1% pensionati e stranieri. Si trattava per lo più di soggetti in situazione di disagio economico: tuttavia il furto di generi alimentari, tipico delle situazioni di crisi, contrariamente alle aspettative correnti era descritto come un fenomeno secondario.

Questa rappresentazione trova corrispondenza in altre indagini più o meno coeve, in cui alle casalinghe⁵⁰ e ai pensionati, che sottraggono normalmente beni di prima necessità, si affiancano gli stranieri, in particolare i nomadi, che però compiono furti in modo “professionale”, solitamente in concorso con altri e in modo organizzato⁵¹. Tale considerazione riconduce al tema della selettività dei furti compiuti⁵², a sua volta collegata alla domanda di *hot products*⁵³ proveniente

⁴⁶ Romano C.A., Ravagnani L., Policek N., “Percorsi di vittimizzazione e detenzione femminile”, *Rassegna italiana di criminologia*, 2017, 2, p. 116.

⁴⁷ In effetti, una recente indagine ha calcolato un incremento del 14,2% del numero di furti compiuti da donne di età superiore a 40 anni presso i *grocery stores* (pari a +551 furti nello Stato americano dell’Indiana) nella quarta settimana successiva all’erogazione della misura assistenziale a sostegno dell’alimentazione (Carr & Packham, 2019). I dati dell’indagine sono però riferiti soltanto ai furti *in conviction*, ossia ai reati scoperti e perseguiti, riproponendo la questione del “numero oscuro” del reato dello *shoplifting* affrontata nel § 2.

⁴⁸ Hirtenlehner H., Blackwell B.S., Leitgoeb H., Bacher J., “Explaining the gender gap in juvenile shoplifting: a power-control theoretical analysis”, *Deviant Behavior*, 35(1), 2014, pp. 41-65.

⁴⁹ Balloni A. & Bisi R. (a cura di), *Grande distribuzione. Furto, sicurezza e controllo: analisi criminologica*, Bologna, Clueb, 1993, p. 42.

⁵⁰ Kaiser G., *Criminologia*, Milano, Giuffrè, 1985.

⁵¹ Scardaccione G., “Il furto nei grandi magazzini”, in Ferracuti F. (a cura di), *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, Giuffrè, Milano, 1988, vol. 10.

⁵² Sutherland E.H., *Professional Thief*, Chicago, University of Chicago Press, 1937; “Shoplifting and the law of arrest: The merchant’s dilemma”, *Yale Law Journal*, 62(5), 1953, pp. 788-805.

⁵³ Clarke R.V., *Hot Products. Understanding, Anticipating and reducing the Demand for Stolen Goods*, Police Research Series, London, Home Office, 1999.

dai mercati illegali. Tuttavia in una recente indagine il nesso tra il tipo di furti e tasso di popolazione straniera⁵⁴ non ha trovato conferma, sotto il profilo della significatività statistica, dell'evidenza empirica⁵⁵, sradicando anche in questo caso lo stereotipo della provenienza della maggior parte dei ladri professionali che agiscono in questo settore dai Paesi dell'Est europeo; così come, d'altro lato, le sentenze che saranno esaminate e riguardano furti organizzati con tutta probabilità riconducibili al carattere "professionale" del reato, fanno propendere per l'ipotesi che il mercato illegale che esprime la domanda dei prodotti che costituiscono le refurtive abbia caratteristiche profondamente diverse da quelle individuate dalla letteratura (*infra* in questo §).

A distanza di circa vent'anni Nelson, Bromley e Thomas⁵⁶ riprendono la tesi di Traverso rilevando una distribuzione per genere pressoché uguale degli autori di reato negli esercizi commerciali di Cardiff, pur osservando che non si tratta di una conclusione generalizzabile, perché è associata alle diverse categorie merceologiche, in relazione alle quali prevale di volta in volta l'autore di reato di genere maschile o femminile, o addirittura sono posti in vendita prodotti che non risultano attrattivi per gli *shoplifters* occasionali (né per il mercato illegale su cui operano gli *shoplifters* professionali). In altri termini la scarsa attrattività del genere commercializzato

appare connessa al profilo della clientela abituale, che svolge una sorta di funzione di "protezione" dalle incursioni degli *shoplifters*: è per esempio il caso – segnalato dagli autori per la città di Cardiff – delle librerie⁵⁷, dei negozi di casalinghi e di materiale elettrico (che è il genere di refurtiva oggetto della sentenza del Tribunale di Torino III sez. penale 23/10/2019).

Come osservano Cook e May nel loro recente lavoro, a partire dalle analisi risalenti ai primi anni Settanta del Novecento si registra un sostanziale disaccordo sull'esistenza di un *gender gap*, benché alle donne (e ai bianchi) sia assegnata una maggiore probabilità di ottenere l'archiviazione del procedimento, e nonostante all'interno di un campione costituito esclusivamente da autrici di reato sia stata osservata una ulteriore differenza riconducibile alla variabile dell'appartenenza etnica che discrimina le donne afro-americane:

Some studies suggest that males have higher rates of shoplifting than do females (Bamfield, 2012; Farrington, 1999; Klemke, 1992; Krasnovsky & Lane, 1998), but others reveal nearly equal levels of shoplifting for males and females (Marshall & He, 2010). Despite this debate, it is widely acknowledged that the gender gap for shoplifting is much smaller than that seen in most other types of offending (Hirtenlechner, Blackwell, Leitgeb, & Bacher, 2014), and our evidence supports this notion⁵⁸.

In sintesi la tipologia di *shoplifters* elaborata da Lin *et al.*⁵⁹, comprendente *juveniles*, che rubano (per esempio abbigliamento e accessori di marca di moda) per assumere un determinato status, *kleptomaniac*, che compiono furti in modo compulsivo, *vagrants*, che rubano essenzialmente per necessità, e *alcoholics and drug addicts*, che commettono furti per sostenere la loro dipendenza

⁵⁴ Anche se sarebbe stato probabilmente più opportuno considerare come variabile il numero di stranieri autori di reato, e non il tasso di popolazione straniera presente sul territorio, costituito anche, e verosimilmente in parte maggioritaria, da soggetti non devianti; o, al limite, il tasso di autori stranieri di reato sul totale della popolazione straniera.

⁵⁵ Crime&tech, *Retail security in Italy. A study on thefts, robberies and new prevention solutions*, Milano: Crime&tech (spin-off company of the Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime). In collaboration with the Laboratorio per la Sicurezza and the support of Checkpoint Systems, 2017, <https://www.crimetech.it/media/RetailSecurityInItaly.pdf>

⁵⁶ Nelson A.L., Bromley R.D.F., Thomas C.J., "The geography of shoplifting in a British city: Evidence from Cardiff", *Geoforum*, 27(3), 1996, pp. 409-423.

⁵⁷ V. però, molti anni dopo: Chen K., Shyu C., Kuo M., "An application of six sigma methodology to reduce shoplifting in bookstores", *Quality&Quantity*, 44(6), 2010, pp. 1093-1103.

⁵⁸ Cook & May, 2019, p. 19.

⁵⁹ Lin B., Hastings D.A., Martin C., "Shoplifting in Retail Clothing Outlets: An Exploratory Research", *International Journal of Retail & Distribution Management*, 22(7), 1994, pp. 24-29.

da sostanze e alcol, oltre ai ladri professionali, si adatta indifferentemente agli autori di reato di genere maschile e femminile e non pare influenzata dagli aspetti criminologici e psicologici che inducono a commettere il furto, apparentemente eterogenei (disturbo della personalità o disagio psichico) e si intersecano con motivazioni di carattere economico e sociale oltre che con la percezione soggettiva del rischio associato alla commissione dell'azione deviante⁶⁰.

Nel settore dei prodotti per l'igiene della persona il maggior numero di furti ha per oggetto lamette da barba⁶¹, il che farebbe propendere per una correzione del *gap* di genere, probabilmente ascrivibile anche ad una modificazione dei consumi in senso "edonistico", che ha notevolmente ampliato il mercato dedicato al genere maschile (prodotti igiene corpo, per capelli, igiene orale, per il viso)⁶², con particolare riferimento ai due macrotrend dell'anticipazione dell'età adolescenziale e del differimento della terza età⁶³, e da una modificazione dei processi decisionali di acquisto, che nel settore *toilettry*, con l'incremento della componente maschile della clientela, ha raggiunto una completa equiparazione per quanto riguarda i prodotti per l'igiene e la pulizia della persona, mentre le decisioni femminili sono ancora

prevalenti nel caso dei prodotti per la pulizia della casa⁶⁴.

3.1. Rilievi da un'analisi empirica

Ripercorriamo adesso alcuni degli elementi fin qui tratteggiati alla luce delle analisi teoriche e dei dati elaborati nelle diverse indagini attraverso la disamina delle sentenze della giurisprudenza di merito che compongono il nostro campione (*tab. 1, infra*), circoscritto ai furti riguardanti prodotti per l'igiene della persona e della casa⁶⁵:

⁶⁰ Tonglet M., "Consumer Misbehaviour: An Exploratory Study of Shoplifting", *Journal of Consumer Behaviour*, 1(4), 2002, pp. 336-354; Kulas J.T., McInnerney J.E., Demuth R.F., Jadwinski V., "Employee Satisfaction and Theft: Testing Climate Perceptions as a Mediator", *Journal of Psychology*, 141(4), 2007, pp. 389-402.

⁶¹ "Taccheggiatori alla riscossa", *Largo Consumo*, 1/2009, <http://www.largoconsumo.info/012010/PL-0110-003.Pdf>.

L'analisi mostra che nella GDO (quindi non è detto che il dato comprenda, o sia ugualmente riferibile al settore *self-service drug*) le lamette da barba sono il prodotto più rubato, seguite da cartucce per stampanti e formaggi pregiati. I profumi e cosmetici si collocano al quarto posto di questa particolare classifica.

⁶² "Dalla rasatura al look integrale", *Largo Consumo*, 11/2008, <http://www.largoconsumo.info/012010/PL-0110-003.Pdf>

⁶³ "Cambiamenti allo specchio", *Largo Consumo*, 10/2005, <http://www.largoconsumo.info/0722006/PL-0706-008.Pdf>

⁶⁴ "Gli acquisti in mano alle donne", *Largo Consumo*, 6/2008, <http://www.largoconsumo.info/012010/PL-0110-003.Pdf>

⁶⁵ Nel corso dell'indagine abbiamo utilizzato alcune decisioni giurisprudenziali che però non sono state incluse nel campione perché riguardano il furto di prodotti classificati in categorie merceologiche diverse (es. materiale elettrico) oppure si tratta di furti relativi a prodotti per l'igiene della persona e della casa compiuti in diverse tipologie di punti vendita (GDO, negozi al dettaglio) o, ancora, di furti nel corso dei quali oltre a prodotti per l'igiene sono stati asportati anche prodotti di altro genere (abbigliamento, generi alimentari). La sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno risponde al secondo e al terzo criterio.

	Giudice	Data della sentenza	Prodotti asportati	Valore complessivo
1	Tribunale di Campobasso	16/4/2019	n. 6 bagnoschiuma; n. 2 shampoo; prodotti per l'igiene dentale non potuti identificare; n. 1 confezione detersivo Dash Eco-Pods; n. 1 confezione ammorbidente	circa 40 €
2	Tribunale di Campobasso	2/12/2019	n. 12 confezioni colla per dentiere marca Polident	60 €
3	Corte d'Appello di Palermo III sez. penale	17/6/2019	articoli di profumeria (profumi, mascara, ecc.)	circa 100 €
4	Tribunale di Trieste	3/7/2019	una bottiglietta <i>tester</i> profumo ZIPPO	13 €
5	Corte d'Appello di Roma III sez. penale	27/10/2017	“merce meglio precisata nel verbale di sequestro”	1358,12 €
6	Corte d'Appello di Perugia	19/8/2019	10 confezioni deodorante <i>Breeze</i> ; 11 confezioni profumo <i>Tesori d'Oriente</i> ; 3 confezioni pile ministilo <i>D.</i> ; 10 confezioni pile <i>D. power</i> ; 2 confezioni pile <i>ultrapower</i> ; 1 confezione <i>Tesoro d'Oriente</i> ; 14 confezioni di colla <i>Super Attak</i>	287,52 €
7	Tribunale di Cagliari	3/6/2014	n. 5 spazzolini elettrici marca <i>Oral B</i>	198,60 €
8	Tribunale di Trento*	25/01/2019	due confezioni di crema cosmetica marca <i>L'Oreal</i>	40 €
9	Tribunale di Pescara	17/10/2019	una bottiglietta profumo <i>D.G.L.</i>	valore non dichiarato

Tabella n. 1

*: Il furto a cui si riferiscono i procedimenti penali n. 8 e 9 del campione si è verificato in un negozio della catena *Tigotà*, che distribuisce prodotti per l'igiene della persona e della casa, mentre le altre decisioni si riferiscono a furti compiuti presso negozi della catena *Acqua&Sapone*. Entrambe le aziende sono classificate tra i *self-service drugs*.

Il campione utilizzato non ha alcuna pretesa di significatività, e sotto il profilo metodologico deve essere impiegato semplicemente come studio di casi, dal quale emerge comunque una serie di interessanti indicazioni che consentono di “rileggere”, e di trovare eventualmente conferma, sul piano empirico, ad alcuni elementi già tratteggiati a partire dalle indagini teoriche.

In primo luogo l'asimmetria tra il numero di casi sottoposti al giudice penale da due aziende che commercializzano la stessa categoria merceologica di prodotti di igiene per la persona e per la casa e che grazie ad una capillare diffusione dei punti vendita sul territorio nazionale si contendono, insieme ad alcune altre aziende (*IperSoap*, *RisparmioCasa*, ecc.), il mercato del *self-service drug* (di

cui *Acqua&Sapone* detiene circa il 50%): otto sentenze riguardano furti compiuti presso negozi di questa catena e solo due riguardano furti compiuti presso negozi della catena *Tigotà* (nata da una “costola” della prima azienda con la fuoriuscita di un componente del gruppo fondatore). Questa proporzione, se ovviamente trovasse conferma nei dati relativi all'intera popolazione delle decisioni della giurisprudenza di merito, potrebbe fungere da indicatore delle diverse politiche aziendali di cui trattano numerosi lavori richiamati nel corso della nostra ricostruzione ed essere successivamente approfondito attraverso i metodi dell'analisi qualitativa. Nella prospettiva di un approfondimento di questa tesi sarebbe opportuno esplorare anche l'esistenza di altri nessi: in primo

luogo tra politica aziendale e quota di mercato detenuta dall'impresa. Inoltre, come suggerisce la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno 30/5/2019⁶⁶, appare plausibile una connessione tra la dimensione quantitativa del reato (rilevata attraverso il numero di furti compiuti, che però risente del “numero oscuro” trattato nel § 1) e le trasformazioni del mercato dei prodotti per l'igiene della persona e della casa. Infatti si tratta di un mercato caratterizzato nell'ultimo decennio da una rapida obsolescenza dei modelli organizzativi: il *self-service drug* ha dapprima registrato una forte espansione territoriale subentrando alle modalità distributive tipiche del piccolo dettaglio tradizionale⁶⁷, ma ha velocemente risentito di una crisi (in taluni casi significativa, con la chiusura dei punti vendita di alcune catene) indotta dal recupero di quote di mercato da parte della GDO, canale generalista che distribuisce, insieme ai generi alimentari, una pluralità di categorie merceologiche, e, infine, dall'ingresso delle farmacie e parafarmacie (queste ultime operanti anche negli spazi della GDO generalista, per esempio *Ipercoop*, *Cityper*, ecc.) come nuovi *competitors*⁶⁸.

In secondo luogo il furto giudicato dalla Corte d'Appello di Roma, e verosimilmente anche quello giudicato dalla Corte d'Appello di Perugia, sono chiaramente riferibili ad una risposta alla domanda espressa da un mercato illegale, benché l'entità del valore complessivo dei due furti sia notevolmente

diversa: l'indicazione si trae dalla descrizione dei prodotti sottratti, e la questione che si pone è quella della struttura del mercato illegale richiedente, che non domanda beni di lusso, o prodotti *hot*, come ci si aspetterebbe e come sostiene la teoria (Clarke, 1999), ma che evidentemente funziona come una sorta di sportello assistenziale, caratterizzato da una domanda espressa da soggetti deboli per beni di primaria necessità.

Il terzo rilievo che emerge dall'analisi dei casi giurisprudenziali è che la motivazione al comportamento deviante dettata da quella che la teoria ha definito “attrattività dei beni” può valere solo per un terzo delle sentenze (Corte d'Appello Palermo, Tribunale Trieste e Tribunale Pescara)⁶⁹.

Ulteriore osservazione è che – con l'eccezione del caso trattato dalla Corte d'Appello di Roma, dove l'elenco della merce sottratta non è dettagliato, e gli atti processuali rinviano al verbale di sequestro – nessuno dei furti ha riguardato i prodotti che, secondo le statistiche della grande distribuzione, risultano i più “gettonati”, cioè le lamette da barba. Infine, le due sentenze del Tribunale di Campobasso e la sentenza del Tribunale di Cagliari hanno ad oggetto il furto di prodotti verosimilmente utilizzati per uso personale di un nucleo familiare allargato, il cui modello istituzionale è tipico delle popolazioni dell'Europa dell'Est, paese di provenienza degli autori del reato.

Un'ultima considerazione riguarda la struttura della decisione. L'istituto della non punibilità, applicabile in tutte le fasi del procedimento penale (indagini preliminari, fase predibattimentale e dibattimento), era stato in realtà progettato in vista di una utilizzazione...più anticipata possibile fin dalle

⁶⁶ La sentenza non è inclusa nel campione selezionato (*tab. 1, infra*) perché il furto è stato compiuto all'*Ipercoop* e insieme a prodotti per l'igiene personale sono stati sottratti anche capi di abbigliamento e generi alimentari, per un valore complessivo di 187,44 euro. Tecnicamente *Ipercoop* è classificabile come GDO (Grande distribuzione organizzata) mentre *Acqua&Sapone* e *Tigotà* appartengono alla tipologia del *self-service drug*.

⁶⁷ “Le profumerie si organizzano”, *Largo Consumo* 7/2006, <http://www.largoconsumo.info/072006/PL-0706-008.Pdf>

⁶⁸ “Igiene persona e *toilettries*: la dinamica dei canali (2007)”, *Mercato Italia Grocery*, 11/2008, <http://www.largoconsumo.info/012010/PL-0110-003.Pdf>

⁶⁹ In questo gruppo potrebbe essere ricompresa anche la decisione del Tribunale di Trento, avente ad oggetto il furto di due confezioni di crema cosmetica, compiuto però da un senza dimora di genere maschile e quindi non facilmente inquadrabile in questa motivazione.

prime fasi del procedimento per perseguire obiettivi deflattivi del carico degli uffici. Viceversa i casi giurisprudenziali esaminati mostrano che, laddove si sia ritenuto di applicarlo, si è giunti alla fase del dibattimento, mettendo così in dubbio la concreta attitudine deflattiva, e quindi la capacità della misura (anche rispetto alle concorrenti strategie di *diversion*) di realizzare gli auspicati obiettivi di economia processuale, con evidenti conseguenze sul piano dei costi economici e sociali sostenuti per il funzionamento delle agenzie del controllo impegnate nell'accertamento dei reati, per le attività investigative e le metodologie adottate nel corso delle indagini, e "vanificati" dalla dichiarazione di non punibilità ex art. 131 *bis* c.p., ma anche lo spazio estremamente circoscritto riservato alle vittime (che in questo caso sono grandi aziende la cui politica aziendale è orientata a perseguire gli autori dei reati sul piano penale) nelle fasi precedenti del procedimento.

Il campione di casi considerato appare anche indicativo delle (prevedibili) analogie e differenze nell'inquadramento nella "particolare tenuità del fatto" tra gli uffici giudiziari, nessuno dei quali affronta la questione della rilevanza sociale del comportamento deviante, declinando gli indicatori di tenuità contenuti nella fattispecie normativa attraverso prassi applicative che danno luogo al consolidamento di specifici modelli di non punibilità.

4. *Shoplifting* e recidiva: valutazioni del comportamento deviante da parte del giudice nel quadro della discussione sull'opportunità di attenuare la pena.

L'entità delle pene irrogate dai giudici, e soprattutto le motivazioni addotte a fondamento delle decisioni, appaiono indicative di un tema classico della

criminologia e della sociologia della devianza: l'efficacia deterrente della sanzione. Nel caso peculiare dello *shoplifting* si fronteggiano due tesi contrapposte. La prima tesi collega il rischio associato alla scoperta del reato, e al conseguente arresto, alla probabilità di una applicazione inflessibile di una sanzione rigorosa⁷⁰, tenendo presente che nel caso dello *shoplifting* la "separazione istituzionale" tra i soggetti preposti all'individuazione del reato e all'irrogazione della sanzione formale implica un'elevata selettività dell'*enforcement* della norma penale e quindi ne riduce sensibilmente l'effettività, e quindi la probabilità di subire una condanna⁷¹. La seconda tesi, che si iscrive nella politica di *smart sentencing* statunitense, sostiene l'incidenza di una pena attenuata sulla riduzione della probabilità di recidiva⁷², consentendo quindi al giudice di formulare una prognosi favorevole al reo che, per usare il linguaggio di Howard Becker, appare predittiva dell'interruzione della sua carriera deviante e della conseguente modificazione del suo stile di vita. Peraltro già nel 1978 Klemke si domandava quale effetto avrebbe potuto produrre l'arresto nel caso dello *shoplifting*: l'interruzione della "carriera"

⁷⁰ Kraut R.E., "Deterrent and Definitional Influences on Shoplifting", *Social Problems*, 23(3), 1975-1976, pp. 358-368.

⁷¹ Blankenburg E., "The Selectivity of Legal Sanctions: An Empirical Investigation of Shoplifting", *Law & Society Review*, 11, 1976, pp. 109-130.

La selettività riguarda sia le modalità con cui vengono intercettati gli autori di reato dai responsabili del negozio o della sicurezza, in applicazione di criteri di individuazione dei "sospetti", sia la discriminazione (termine qui utilizzato in senso statistico e non in senso sociologico) operata nel riportare alcuni casi, e non altri, alle forze dell'ordine. Sul tema si vedano anche: Axelrod A.D. & Elkind T., "Merchants' Responses to Shoplifting: An Empirical Study", *Standard Law Review*, 28(3), 1976, pp. 589-612; Lundman R.J., "Shoplifting and Police Referral: A Reexamination", *Journal of Criminal Law & Criminology*, 69(3), 1978, pp. 395-401.

⁷² Estelle S.M. & Phillips D.C., "Smart sentencing guidelines: The effect of marginal policy changes on recidivism", *Journal of public economics*, 164, 2018, pp. 270-293.

dell'autore del reato; o, viceversa, una funzione propulsiva verso il consolidamento di tale carriera⁷³. Il tentativo della letteratura statunitense è quello di stabilire l'effetto causale del rigore della sanzione sulla prognosi di recidiva⁷⁴. I risultati non sono univoci: l'effetto positivo in termini di riduzione della recidiva evidenzia una differenza di genere a vantaggio degli uomini, mentre nel caso degli anziani l'irrogazione di una pena attenuata non produce alcuna diminuzione, anche se probabilmente ciò dipende dallo stato di necessità che normalmente motiva questa categoria di autori di reato. Le ricerche in questione non precisano le categorie merceologiche oggetto di appropriazione, ma quella appena formulata appare un'ipotesi plausibile perché la recente indagine di Carr & Packham⁷⁵, già richiamata, ha messo in rilievo che l'incremento di furti di generi alimentari che si registra nei *grocery stores* all'aumentare della distanza dal momento dell'erogazione della misura di sostegno alla spesa è per la maggior parte riconducibile all' "*oldest group*", ossia a soggetti di età superiore a 40 anni. Anche in questo caso, ovviamente, non è possibile trarre generalizzazioni, poiché sulla relazione tra entità della pena e probabilità di recidiva incidono in diversa misura anche variabili quali il contesto geografico e la "biografia penale"⁷⁶ dell'autore del reato.

Certo è, come osservano Cook e May⁷⁷, che tutte le riforme penali manifestano la tendenza ad una

riduzione della punibilità dei reati di minore gravità contro la proprietà, e nel caso italiano, in presenza di taluni requisiti, a introdurre la non punibilità per tenuità del fatto, come vedremo successivamente. Questo implica l'opportunità di indagare le conseguenze di tale politica non solo sulle motivazioni individuali a realizzare comportamenti devianti, ma sul complesso del funzionamento della macchina giudiziaria, che comprende l'*enforcement* e il comportamento dei giudici delle corti di merito: si tratta cioè di indagare l'impatto delle riforme penali sulle decisioni delle corti in particolare verificando l'effettiva riduzione della durata delle pene irrogate.

Da questo punto di vista il campione di sentenze sul furto di prodotti per l'igiene della persona e della casa qui esaminato, benché privo di qualsiasi pretesa di significatività statistica, è in grado di mostrare l'eterogeneità delle posizioni della giurisprudenza di merito. Le posizioni variano dalla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena da parte della Corte d'Appello di Perugia nella sentenza del 19/8/2019 ad "una giovane imputata (con una sola precedente condanna per contravvenzione, pure sospesa), non essendovi motivi ostativi e nella prognosi positiva circa la sua futura condotta di vita", alla pena-monito ad un soggetto incensurato e dal "regolare inserimento sociale" di cui si pronostica l'interruzione della carriera deviante in un caso di sottrazione di beni non di prima necessità (materiale elettrico del valore di 204 euro) in cui il giudice parallelamente rileva per il correo, con recidiva reiterata specifica, il mancato effetto deterrente delle condanne precedenti (Tribunale di Torino III sez. penale 23/10/2019). In secondo luogo le posizioni spaziano dall'elaborazione di criteri per la

⁷³ Klemke L.W., "Does Apprehension for Shoplifting Amplify or Terminate Shoplifting Activity?", *Law & Society Review*, 12(3), 1978, pp. 391-403.

⁷⁴ Per esempio Estelle & Phillips (*op. cit.*), che mettono a confronto i dati sullo *shoplifting* con dati omologhi relativi ad un altro reato ad ampia diffusione, la guida in stato di ubriachezza.

⁷⁵ Carr J.B. & Packham A., "SNAP Benefits and Crime: Evidence from Changing Disbursement Schedules", *Review of Economics and Statistics*, 101(2), 2019, pp. 310-325.

⁷⁶ L'espressione è utilizzata in Tribunale Udine, 11/4/2019.

⁷⁷ Cook A. & May D.C., "It's Just Shoplifting (Or Is It): Examining Court Processing of Shoplifting before and after

the Passage of Mississippi House Bill 585", *Criminology, Criminal Justice, Law & Society*, 20, 2019, pp. 86-109.

valutazione della perdurante inclinazione al delitto⁷⁸, dove la sistematicità dell'agire criminale – ricostruita attraverso una serie di indicatori: avere riportato innumerevoli condanne; “non avere fatto trascorrere quasi soluzione di continuità tra le sentenze irrevocabili di condanna ed il *tempus commissi delicti* del fatto in esame”; avere riportato due sentenze irrevocabili per il delitto di evasione – induce il giudice a ritenere che la “perdurante inclinazione al delitto...abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del furto per il quale è procedimento, poiché l'omogeneità e la prossimità temporale degli atti illeciti dimostrano per *facta concludentia* la non occasionalità, bensì la sistematicità, dell'agire criminale”, e quindi a pronosticare la propensione dell'imputato a delinquere in futuro (Tribunale Pescara 17/10/2019); e, ancora, alla valutazione formulata per esempio dal Tribunale di Campobasso 2/12/2019, il quale osserva che l'imputato è un “soggetto incensurato, che ha commesso il fatto in modo del tutto occasionale senza alcuna reiterazione; il danno provocato è di speciale tenuità; la condotta tenuta in occasione dei fatti è stata anch'essa del tutto priva di caratteri di gravità”:

⁷⁸ [...] il Giudice, onde verificare se la reiterazione dell'illecito sia effettivamente sintomatica di una maggiore riprovevolezza della condotta e di un'accresciuta pericolosità del suo autore..., non dovrà limitarsi ad esaminare i fattori significativi della condotta sottoposta in quel momento al suo giudizio, ma dovrà istituire una relazione fra tali fattori e quelli rivenienti dal pregresso corredo penale del prevenuto, esaminando dialetticamente gli uni con gli altri, onde accertare se – in ragione della natura dei distinti reati commessi, del tipo di devianza di cui essi sono espressione e della eventuale omogeneità di essa, della qualità e del grado di offensività da essi dimostrato, della maggiore o minore distanza temporale intercorsa fra un fatto e l'altro nonché dell'occasionalità della ricaduta nel delitto, ovvero della sua rispondenza, una volta comparati i nuovi fatti con quelli precedentemente commessi, a criteri di sostanziale sistematicità – sia possibile esprimere, correlando i fatti del passato con quelli attualmente sottoposti al suo scrutinio, l'esistenza di un legame fra di essi, tale da far ritenere accentuata, proprio in ragione delle inefficaci risposte soggettive del prevenuto alla comminatoria penale, una più intensa pericolosità in capo al soggetto in quel momento giudicando.

ricorrono quindi tutte le condizioni previste per l'applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p., tra cui il fatto che “il comportamento non abituale deve essere desunto dall'assenza di dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza ovvero dall'assenza di reiterazione di comportamenti delittuosi della stessa indole ovvero, ancora, dalla tipologia di reato che non deve essere a condotte plurime, abituali e reiterate”. Dalla valutazione della personalità del soggetto agente il giudice – impegnato ad “evitare l'applicazione del nuovo istituto a persone dotate di una seppure minima capacità criminale” – deduce che l'imputato manifesti una “scarsa e non rilevante capacità criminale” confermata anche dalla valutazione delle risultanze del casellario, da cui emerge “una personalità dell'autore non incline a delinquere”. La valutazione della personalità è coerente con “le tipiche connotazioni di inoffensività, come delineate dall'art. 131 *bis* comma I c.p., ossia le modalità elementari della condotta” – “il furto espletato mediante modalità minimali e consuete” – “la non gravità del danno, la scarsa intensità del dolo” e la ricorrenza di “tutti gli elementi, gli indici ed i criteri indicati dalla norma”, che “conducono in modo univoco a ritenere che il furto commesso...costituisce un fatto di una tenuità particolare e talmente ridotta da meritare l'applicazione dell'art. 131 *bis* c.p.”.

Viceversa nonostante l'esiguità del valore del bene sottratto il Tribunale di Trieste esclude la concessione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 *bis* c.p. “sotto un profilo strettamente soggettivo, avendo l'imputato riportato numerose condanne, fra le quali due precedenti specifici per il medesimo reato attribuitogli nel presente procedimento, una di queste negli ultimi cinque anni”.

5. *Shoplifting* e bisogni primari: un'alternativa alle politiche sociali? Alcune riflessioni conclusive.

Un profilo del reato oggetto di questo saggio è emerso solo a tratti, e in relazione ad alcuni aspetti specifici: si tratta del furto realizzato dai cosiddetti “ladri professionali”, ossia autori che predispongono una organizzazione che innanzitutto richiede una “distribuzione di compiti”, nel caso della sottrazione di merce per un valore complessivo di 1358 euro definita dalla Corte d’Appello di Roma “non sintomatica di fatto isolato”⁷⁹, a cui nella determinazione della pena si possono aggiungere i criteri della ricorsività (valutata in un intervallo temporale formalmente corrispondente alla recidiva infraquinquennale)⁸⁰, della “distanza temporale tra un fatto e l’altro”, intesa come elemento di valutazione della “perdurante inclinazione al delitto”⁸¹ e, infine, considerazioni riferite alla personalità dell’imputato, “già resosi responsabile di reati analoghi”.

Come hanno evidenziato le pagine che precedono nell’impianto della nostra ricostruzione questo profilo dello *shoplifting* è tuttavia periferico perché, come dichiarato fin dal titolo, il filo conduttore è l’ipotesi di una connessione tra lo *shoplifting*, la condizione strutturale di crisi economica (la cui evoluzione in senso positivo ha fatto registrare una tendenza alla diminuzione dei dati relativi a questo tipo di reato) e lo stato delle politiche di *welfare*, che può essere sinteticamente enunciata nel modo seguente: più complicato è l’accesso alle prestazioni assistenziali, maggiore è il ricorso al furto come espediente per la provvista di beni di prima

necessità o in qualche modo “essenziali”. Questa tesi trova un primo, significativo sostegno in un articolo pubblicato sul *Washington Post*, dall’eloquente titolo *Shoplifting in Chicago dropped after a change in the food stamp program*⁸², che illustra i risultati di una ricerca, presentata nel 2017 da Jillian Carr e Analisa Packham al *Meeting* della *Southern Economic Association* e pubblicata solo di recente⁸³, annoverata tra le indagini che esplorano il nesso tra *welfare* e criminalità⁸⁴: si ipotizza che la criminalità sia funzione della distanza dal *timing* dell’erogazione delle misure monetarie di sostegno al reddito nel quadro di programmi integrativi della spesa alimentare (i cosiddetti *food stamps*, anche se nel caso esaminato si tratta di carte ricaricabili). Le studiose mettono a confronto politiche statali che negli USA prevedono diverse forme organizzative dell’erogazione delle misure, fondamentalmente ricondotte a tre modalità: versamento all’inizio del mese, modalità che si è rivelata particolarmente problematica⁸⁵ perché potrebbe determinare un incremento del numero di reati a causa dell’affollamento dei punti vendita nei giorni immediatamente successivi all’erogazione e quindi una minore probabilità di scoperta dei comportamenti devianti; in modo casuale; per gruppi corrispondenti alla lettera del cognome. In tali contesti si esaminano il numero e la collocazione

⁸² Chinoy S., “Shoplifting in Chicago dropped after a change in the food stamp program”, *The Washington Post*, 13/7/2017.

⁸³ Carr J.B. & Packham A., “SNAP Benefits and Crime: Evidence from Changing Disbursement Schedules”, *Review of Economics and Statistics*, 101(2), 2019, pp. 310-325.

⁸⁴ Foley C., “Welfare Payments and Crime”, *Review of Economics and Statistics*, 93(1), 2011, pp. 97-112; Yang C.S., “Does Public Assistance Reduce Recidivism?”, *American Economic Review*, 5(107), 2017, pp. 551-555; Raither M., “Decriminalizzare la povertà? A proposito del rilancio sopranazionale di un dibattito”, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. XIII, n. 2, Maggio-Agosto 2019, pp. 66-82.

⁸⁵ Hastings J. & Washington E., “The First of the Month Effect: Consumer Behavior and Store Responses”, *American Economic Journal: Economic Policy*, 2(2), 2010, pp. 142-162.

⁷⁹ Corte d’Appello Roma, III sez. penale, 27/10/2017.

⁸⁰ Intervallo che nel caso della decisione del Tribunale Cagliari 3/6/2014 ha portato alla disapplicazione della recidiva “perché le precedenti condanne per reati contro il patrimonio risalgono a circa 10 anni prima”.

⁸¹ Tribunale Pescara 17/10/2019.

temporale dei furti di generi alimentari compiuti presso i *grocery stores*, ipotizzando che questo particolare comportamento devianti rappresenti una modalità alternativa di approvvigionamento di risorse commestibili, intesa come una forma compensativa dell'insufficienza, o delle lacune, del sistema di *welfare*. Sull'incremento dei dati relativi ai furti perpetrati incidono in primo luogo la distanza temporale dall'erogazione della misura, ma anche la diversa capacità gestionale dell'importo erogato, che deve essere diluito nel tempo, da parte delle famiglie, ed i modelli di consumo di queste ultime. In generale la ricerca conferma l'esistenza della relazione ipotizzata, registrando una diminuzione del 4% dei furti complessivi⁸⁶ e un decremento che mediamente si attesta (nei diversi Stati esaminati) intorno al 30% (con punte del 37% nelle zone del Paese in cui le misure assistenziali sono maggiormente diffuse) dei furti presso i *grocery stores* in corrispondenza delle (diverse, in ciascuno Stato) date di erogazione delle misure assistenziali.

Tuttavia, ad eccezione di questo recente lavoro, le (per la verità sporadiche) indagini che hanno indagato il nesso non hanno fornito una evidenza empirica della relazione tra povertà o stato di bisogno e sottrazione di beni di prima necessità.

Cook e May sottolineano l'esigenza di utilizzare i dati relativi alla povertà, e in particolare alla povertà femminile, per comprendere il contesto entro il quale è stato compiuto il reato e propongono anche un confronto tra l'andamento dei tassi di povertà e il numero di *shoplifting* (fig. 6 p. 11), pur con gli evidenti limiti relativi al "numero oscuro" che caratterizza il reato discussi nel § 2, da cui gli autori non ricavano l'evidenza di un rapporto causale, comunque difficile da rilevare: "Non sappiamo se la

povertà svolga un ruolo nella decisione individuale di commettere il reato, ma non sembra che i tassi di povertà stiano influenzando l'aumento dei casi di *shoplifting*"⁸⁷.

La nostra indagine campionaria, dal carattere esplorativo, è stata condotta in un ambito in cui secondo teorie consolidate la motivazione alla devianza dovrebbe trovare spiegazione nell'attrattività dei prodotti. Tuttavia solo tre delle sentenze (Tribunale Trieste, refurtiva costituita da un tester di profumo del valore di 13 euro; Corte d'Appello Palermo, refurtiva costituita da maschera e profumi del valore di circa 100 euro; Tribunale Pescara, refurtiva costituita da una confezione di profumo presumibilmente di *Dolce&Gabbana* di valore non precisato) corrispondono allo stereotipo proposto fin dall'apertura dei primi *department stores*. In tutti gli altri casi i beni sottratti sono prodotti per l'igiene personale.

Il valore economico delle refurtive e la tipologia dei prodotti trafugati non sono però tali da giustificare la tesi del soddisfacimento della domanda proveniente da un mercato illegale di beni di lusso o *bot* (articoli di marca, di moda, ecc.): tale spiegazione può valere per il profumo di marca oggetto della decisione del Tribunale di Pescara e verosimilmente per quella della Corte d'Appello di Palermo, ma non per gli altri casi.

In realtà le decisioni giurisprudenziali che compongono il campione non sono state scelte in modo casuale: riguardano una categoria merceologica, quella dei prodotti per l'igiene della persona e della casa, che pur non essendo beni essenziali per la sussistenza contemplati nella piramide dei bisogni di Maslow, nel mondo

⁸⁶ Sorprendentemente si tratta della stessa percentuale determinata prima da Sellin e poi da Traverso nelle loro indagini.

⁸⁷ Cook A. & May D.C., "It's Just Shoplifting (Or Is It): Examining Court Processing of Shoplifting before and after the Passage of Mississippi House Bill 585", *Criminology, Criminal Justice, Law & Society*, 20, 2019, p. 21 (Traduzione mia).

contemporaneo servono a soddisfare un'esigenza primaria, quella dell'igiene personale, che, come abbiamo osservato in precedenza, ha anche un rilevante profilo di interesse comunitario: in ogni caso si tratta di un bisogno, la "cura di sé", che può essere rappresentato come una priorità, come mostrano i dati del fatturato delle aziende distributrici dei prodotti per l'igiene della persona e della casa⁸⁸.

La sensazione è che nella maggior parte dei casi si tratti di prodotti destinati all'igiene personale o domestica del nucleo familiare: bagnoschiuma e shampoo di basso costo; spazzolini elettrici; una confezione di un noto detersivo, però in formato Pods, pubblicizzato in TV da un noto idolo calcistico; una confezione di ammorbidente.

Questi rilievi suggeriscono che il giudice avrebbe dovuto porre in rilievo il *bisogno* del soggetto agente, ampliando per via interpretativa la fattispecie dello stato di necessità e la categoria del furto lieve per bisogno e trasformandola in una sorta di clausola generale adattabile al mutamento e alle problematiche del contesto sociale.

Non si chiede ovviamente al giudice di sostituirsi al legislatore né ai servizi sociali nella produzione e nell'implementazione di politiche di *welfare* in grado di fronteggiare le emergenze post-crisi. È tuttavia evidente che egli si trova in prima fila a fronteggiare l'accentuazione delle disuguaglianze a seguito delle crisi e delle trasformazioni socio-economiche, che si manifesta in modo diretto ed immediato sul piano penale, e per questo aspetto non è difficile omologare il ruolo del giudice a quello degli *street level bureaucrats*. Si tratta di una questione di estremo interesse per la sociologia del diritto e la criminologia, perché il panorama giurisprudenziale al momento presenta soluzioni eterogenee: da un

lato la condizione dell'imputato, privo di dimora e di occupazione, e le circostanze dell'impossessamento della merce (generi alimentari del valore di 4 euro) portano alla conclusione che "egli si impossessò di quel poco cibo per far fronte ad una immediata ed imprescindibile esigenza di alimentarsi, agendo quindi in stato di necessità", e quindi "il fatto non costituisce reato"⁸⁹.

Dall'altro lato vi sono decisioni che, non potendo dichiarare la non punibilità perché ricorrono criteri ostativi, usano la concessione delle attenuanti generiche per introdurre nella decisione la valutazione della condizione socio-economica dell'imputato, che verosimilmente costituisce la sua motivazione alla devianza. È per esempio il caso deciso dal Tribunale di Trento, già stato esaminato in un lavoro precedente, dedicato alla (de)criminalizzazione della povertà⁹⁰. La refurtiva è costituita da due creme per il viso del valore di circa 40 euro, e il giudice, nel pronunciare la condanna ad anni 2 di reclusione e a Euro 400 di multa associa alla "*condizione di marginalità*" dell'imputato e alla sua condizione di "*senza fissa dimora*", la "contenuta gravità del fatto" e fa prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva, che "va effettivamente ritenuta ed applicata, potendosi concludere che la ricaduta nel reato da parte del prevenuto, manifestatasi nella commissione dei fatti per cui è giudizio, costituisca elemento sintomatico di una sua più accentuata colpevolezza e pericolosità. Se, infatti, si raffronta il nuovo illecito con il recente precedente dell'A., ci si rende conto che vi è tra gli stessi un elevato grado di omogeneità, trattandosi di fatti di natura in concreto praticamente identica, il

⁸⁹ Cassazione penale Sez. V n. 18248/2016.

⁹⁰ Raiteri M., "Decriminalizzare la povertà? A proposito del rilancio sopranazionale di un dibattito", *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. XIII, n. 2, Maggio-Agosto 2019, pp. 66-82.

⁸⁸ "La cura di sé resta una priorità", *Mercato e Imprese*, 3/2010.

che induce ad escludere l'occasionalità della ricaduta nel reato da parte del prevenuto"⁹¹.

Anche il Tribunale di Cagliari, pur in presenza di recidiva reiterata e specifica, nel caso del furto di 5 spazzolini elettrici del valore complessivo di 199 euro concede le attenuanti generiche in ragione delle "condizioni sociali dell'imputato, tossicodipendente, senza occupazione e fissa dimora".

Nel caso del concorso nel furto presso il negozio *Acqua&Sapone* di prodotti non elencati in sentenza (per cui si rinvia al verbale di sequestro) per un valore complessivo di 1358 euro, la Corte di Appello di Roma Sez. III 27/10/2017 concede le attenuanti generiche sulla base di una serie di valutazioni tra cui le "condizioni di vita individuali e sociali degli imputati, stranieri e privi di una stabile attività lavorativa".

Infine, nella sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 30/5/2019 il giudice esclude l'applicazione della recidiva "in quanto l'episodio per cui si procede risulta frutto non tanto della spinta criminogena derivante dalle precedenti condanne, quanto dalle precarie condizioni di vita dell'autore".

A fronte delle due posizioni descritte, più o meno sensibili alla precarietà degli stili di vita degli autori di reato, vi sono però decisioni (di cui si trova testimonianza anche nel nostro campione) che, in presenza di fattispecie di reato del tutto analoghe, non fanno alcun cenno alle condizioni di vita delle autrici e degli autori dei reati, tantomeno alle possibili motivazioni economiche dei loro comportamenti devianti. E, infine, troviamo decisioni – al momento quantitativamente preponderanti, anche se l'effettiva portata "sociale" del principio enunciato dovrebbe essere rapportata

al tipo di refurtiva: in alcuni casi energia elettrica⁹² e in un altro prodotti alimentari diretti non al consumo personale ma alla rivendita⁹³ – che ribadiscono la punibilità del fatto, negando la configurabilità della scriminante ex art. 54 c.p. sul presupposto di una sorta di separazione delle competenze istituzionali: "la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale. Su questa base lo stato di necessità non può "essere riconosciuto al mendicante che si trovi in ristrettezze economiche", che per il soddisfacimento del suo bisogno nutrizionale può rivolgersi al circuito dell'assistenza e della protezione sociale, istituzionalmente designato "dalla moderna organizzazione sociale" a contrastare la povertà⁹⁴; e neppure ai genitori di bambini in tenerissima età che avevano compiuto un furto d'acqua "per le esigenze primarie di igiene e alimentazione" mediante allacciamento abusivo alla rete idrica, perché avrebbero potuto "contare su una vicina fonte pubblica e, comunque, potevano rivolgersi al Comune per chiedere che l'amministrazione si facesse carico delle spese della somministrazione"⁹⁵.

⁹² Cassazione penale sez. V n. 37930/2017; Cassazione penale sez. feriale n. 39884/2017.

⁹³ Cassazione penale sez. IV n. 6635/2017.

⁹⁴ È il caso deciso da Cassazione penale sez. IV sentenza n. 12860/2019 confermativa della tesi della Corte d'Appello di Catanzaro, che aveva negato la configurabilità dell'esimente sostenendo che alle esigenze delle persone indigenti è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale i quali farebbero venir meno gli elementi dell'attualità e della inevitabilità del pericolo grave alla persona.

⁹⁵ Cassazione penale sez. V n. 18248/2016.

⁹¹ Tribunale di Trento 25/1/2019.

Riferimenti bibliografici.

- “Shoplifting and the law of arrest: The merchant’s dilemma”, *Yale Law Journal*, 62(5), 1953, pp. 788-805.
- Abelson E.S., *When Ladies Go A-thieving: Middle Class Shoplifters in the Victorian Department Store*, Oxford, Oxford University Press, 1992.
- Axelrod A.D. & Elkind T., “Merchants’ Responses to Shoplifting: An Empirical Study”, *Standard Law Review*, 28(3), 1976, pp. 589-612.
- Balloni A. & Bisi R. (a cura di), *Grande distribuzione. Furto, sicurezza e controllo: analisi criminologica*, Bologna, Clueb, 1993.
- Barbagli M., *L’occasione e l’uomo ladro. Furti e rapine in Italia*, Bologna, il Mulino, 1995.
- Birkhoff J.M., Pieri C., Tavani M., “Il taccheggio: furto o che altro?”, *Rassegna italiana di Criminologia*, I (2), 2007, pp. 96-110.
- Blankenburg E., “The Selectivity of Legal Sanctions: An Empirical Investigation of Shoplifting”, *Law & Society Review*, 11, 1976, pp. 109-130.
- Bonfanti A., Centomo N., De Stefani E., “Checkpoint Systems: prevenire i furti nei punti vendita”, *Micro & Macro Marketing*, 2013, 3, pp. 549-573.
- Bregoli M.G., Filippini G., Romano C.A., “Aspetti psicosociali del furto nei grandi magazzini del territorio di Brescia”, *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1992, 1.
- Cameron M., *The Booster And The Snitch: Department Store Shoplifting*, New York, Free Press of Glencoe, 1964.
- Carr J.B. & Packham A., “SNAP Benefits and Crime: Evidence from Changing Disbursement Schedules”, *Review of Economics and Statistics*, 101(2), 2019, pp. 310-325.
- Chambliss W.J., “Types of Deviance and the Effectiveness of Legal Sanctions”, *Wisconsin Law Review*, 1967, pp. 703-719; tr. it. in M. Raiteri, *Diritto, regolazione, controllo*, Milano, Giuffrè, 2004.
- Chen K., Shyu C., Kuo M., “An application of six sigma methodology to reduce shoplifting in bookstores”, *Quality & Quantity*, 44(6), 2010, pp. 1093-1103.
- Chinoy S., “Shoplifting in Chicago dropped after a change in the food stamp program”, *The Washington Post*, 13/7/2017.
- Clarke R.V., *Hot Products. Understanding, Anticipating and reducing the Demand for Stolen Goods*, Police Research Series, London, Home Office, 1999.
- Cook A. & May D.C., “It’s Just Shoplifting (Or Is It): Examining Court Processing of Shoplifting before and after the Passage of Mississippi House Bill 585”, *Criminology, Criminal Justice, Law & Society*, 20, 2019, pp. 86-109.
- Crime&tech, *Retail security in Italy. A study on thefts, robberies and new prevention solutions*, Milano: Crime&tech (spin-off company of the Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime). In collaboration with the Laboratorio per la Sicurezza and the support of Checkpoint Systems, 2017, <https://www.crimetech.it/media/RetailSecurityInItaly.pdf>
- Crossick G. & Jaumain S. (eds.), *Cathedrals of Consumption: The European Department Store 1850-1939*, Aldershot, Ashgate, 1999.
- Dabney D.A., Dugan L., Topalli V., Hollinger R.C., “The Impact of Implicit Stereotyping on Offender Profiling: Unexpected Results from an Observational Study of Shoplifting”, *Criminal Justice & Behavior*, 33(5), 2006, pp. 646-674.
- Drigo C., “Il Diritto al cibo adeguato: fra strumenti normativi vaghi e difficile giustiziabilità, quale ruolo per gli enti territoriali?”, *federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 10/2/2016, pp. 2-24.
- Edvardsson B., Enquist B., “The service excellence and innovation model: Lessons from IKEA and other service frontiers”, *Total Quality Management & Business Excellence*, 22(5), 2011, pp. 535-551.
- Estelle S.M. & Phillips D.C., “Smart sentencing guidelines: The effect of marginal policy changes on recidivism”, *Journal of public economics*, 164, 2018, pp. 270-293.
- Farrington D.P., Burrows J.N., “Did Shoplifting Really Decrease?”, *British Journal of Criminology*, 33(1), 1993, pp. 57-69.
- Foley C., “Welfare Payments and Crime”, *Review of Economics and Statistics*, 93(1), 2011, pp. 97-112.
- Fombelle P.W., Voorhees C.M., Jenkins M.R., Sidaoui K., Benoit S., Gruber T., Gustafsson A., Abosag I., “Customer deviance: A framework, prevention strategies, and opportunities for future research”, *Journal of Business Research*, 2019 (in press).
- Gamman L., *Discourses on women and shoplifting: a critical analysis of why female crime mythologies past and present operate to legitimate the incompatibility between female gender roles and the idea of women as active agents of crime*, Middlesex University, 1999.
- Giraud F., “Quand Zola mène l’enquête: le terrain comme caution scientifique”, *Ethnologie française*, 43(1), 2013, pp. 147-153.

- Goodlad L.M.E., "Beyond the Panopticon: Victorian Britain and the Critical Imagination", *PMLA Transactions and Proceedings of the Modern Language Association of America*, 118(3), 2003, Special Topic: Imagining History, pp. 539-556.
- Gummesson E., Kuusela H., Närvänen E., "Reinventing marketing strategy by recasting supplier/customer roles", *Journal of Service Management*, 25(2), 2014, pp. 228-240.
- Hastings J. & Washington E., "The First of the Month Effect: Consumer Behavior and Store Responses", *American Economic Journal: Economic Policy*, 2(2), 2010, pp. 142-162.
- Héliès-Hassid M-L., « 'Au Bonheur Des Dames' ou la leçon de commerce de M. Zola », *Décisions Marketing*, 20, 2000, pp. 35-46.
- Hirtenlehner H., Blackwell B.S., Leitgoeb H., Bacher J., "Explaining the gender gap in juvenile shoplifting: a power-control theoretical analysis", *Deviant Behavior*, 35(1), 2014, pp. 41-65.
- Kajalo S., Lindblom A., "Effectiveness of formal and informal surveillance in reducing crime at grocery stores", *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 18(1), 2011, pp. 157-169.
- Kaiser G., *Criminologia*, Milano, Giuffrè, 1985.
- Kallis J.M., Vanier Dinoo J., "Consumer shoplifting: Orientations and deterrents", *Journal of Criminal Justice*, 13(5), 1985, pp. 459-473.
- Klemke L.W., "Does Apprehension for Shoplifting Amplify or Terminate Shoplifting Activity?", *Law & Society Review*, 12(3), 1978, pp. 391-403.
- Kraut R.E., "Deterrent and Definitional Influences on Shoplifting", *Social Problems*, 23(3), 1975-1976, pp. 358-368.
- Kulas J.T., McInnerney J.E., Demuth R.F., Jadwinski V., "Employee Satisfaction and Theft: Testing Climate Perceptions as a Mediator", *Journal of Psychology*, 141(4), 2007, pp. 389-402.
- Lasègue M., « Le vol aux étalages », *Archives Générales de Médecine*, 1880; ora in <http://www.psychanalyse-paris.com/873-Vol-aux-etallages.html>
- Lin B., Hastings D.A., Martin C., "Shoplifting in Retail Clothing Outlets: An Exploratory Research", *International Journal of Retail & Distribution Management*, 22(7), 1994, pp. 24-29.
- Lundman R.J., "Shoplifting and Police Referral: A Reexamination", *Journal of Criminal Law & Criminology*, 69(3), 1978, pp. 395-401.
- Malone C., "Women in England 1760-1914: A Social History, and: Crime, Gender and Consumer Culture in Nineteenth-Century England", *Journal of Victorian Culture*, 12(1), 2007, pp. 132-136.
- Mazzarolli M.A., "Ikea in centro città", <http://www.adlculture.it/urbanistica/224-ikea-in-centro-citta.html> (ultimo accesso 9/3/2020).
- Meier W.M., "Going on the Hoist: Women, Work, and Shoplifting in London, ca. 1890-1940", *Journal of British Studies*, 50(2), 2011, pp. 410-433.
- Nelson A.L., Bromley R.D.F., Thomas C.J., "The geography of shoplifting in a British city: Evidence from Cardiff", *Geoforum*, 27(3), 1996, pp. 409-423.
- Normandeau A., « Quelques faits sur le vol dans les grands magasins à Montréal », *Canadian Journal of Correction*, 13(3), 1971, pp. 251-265.
- Peron E., "Perché (quasi) tutti amano Ikea? Fascino e segreti di una shopping experience", 9 settembre 2016, disponibile alla pagina <https://www.thismarketerslife.it/stories/perch-e-quasi-tutti-amano-ikea-fascino-e-segreti-di-una-shopping-experience/> (ultimo accesso 9/3/2020).
- Peters R.A., *Stealing Things. Theft and the Author in Nineteenth-Century France*, Lanham, Lexington Books, 2013.
- Phillips S., Alexander A., Shaw G., "Consumer Misbehavior: The Rise of Self-Service Grocery Retailing and Shoplifting in the United Kingdom c. 1950-1970", *Journal of Macromarketing*, 25(1), 2005, pp. 25-66.
- Pierce J., "A Case of Shoplifting in the Eighteenth Century", *Medicine, Science and the Law*, 17(3), 1977, pp. 200-202.
- Raiteri M., "Decriminalizzare la povertà? A proposito del rilancio sopranazionale di un dibattito", *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. XIII, n. 2, Maggio-Agosto 2019, pp. 66-82.
- Raiteri M., *Le origini del controllo sociale in età vittoriana*, di prossima pubblicazione.
- Romano C.A., Ravagnani L., Policek N., "Percorsi di vittimizzazione e detenzione femminile", *Rassegna italiana di criminologia*, 2017, 2, pp. 115-122.
- Sarikakis G., "Shop crime and deterrence: Evidence on shoplifting among young people in the youth lifestyle survey", *Review of Law and Economics*, 9(2), 2013, pp. 197-238.

- Scardaccione G., “Il furto nei grandi magazzini”, in Ferracuti F. (a cura di), *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, Giuffrè, Milano, 1988, vol. 10.
- Segrave K., *Shoplifting. A Social History*, Jefferson, McFarland Publishing, 2001.
- Steffensmeier D.J. & Terry R.M., “Deviance and Respectability: An Observational Study of Reactions to Shoplifting”, *Social Forces*, 51(4), 1972-1973, pp. 417-426.
- Sutherland E.H., *Professional Thief*, Chicago, University of Chicago Press, 1937.
- Tickell S., *Shoplifting in Eighteenth-Century England*, Woodbridge, Boydell Press, 2018.
- Tonglet M., “Consumer Misbehaviour: An Exploratory Study of Shoplifting”, *Journal of Consumer Behaviour*, 1(4), 2002, pp. 336-354.
- Traverso G.B., “Ricerche criminologiche sul furto nei grandi magazzini a Genova”, *Rassegna di criminologia*, VI, 1975, pp. 211-233.
- Ward R., “Tickell, Shelley – Shoplifting in Eighteenth-Century England”, *Histoire sociale*, 52, 2019, pp. 418-420.
- Whitlock T.C., *Crime, Gender and Consumer Culture in Nineteenth-Century England*, Aldershot, Ashgate Publishing Limited, 2005.
- Williams R.H., *Dream World: Mass Consumption in Late Nineteenth-Century France*, Berkeley, University of California Press, 1982.
- Witlock T., “Gender, medicine, and consumer culture in Victorian England: creating the Kleptomaniac”, *Albion*, 31(3), 1999, pp. 413-437.
- Yang C.S., “Does Public Assistance Reduce Recidivism?”, *American Economic Review*, 5(107), 2017, pp. 551-555.
- Zola E., *Au Bonheur des Dames*, Paris, Charpentier, 1883; tr. it. *Il paradiso delle signore* di F. Martini e G. Mazzoni, Perino, Roma 1883.
- Zola E., «Notes de travail sur les grands magasins », *Collection des Oeuvres Complètes*, soin de M. Le Blond, Paris, François Bernouard, 1929, vol. 10.